

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	321
<i>Votanti</i> .....	319
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	160
<i>Hanno votato sì</i> .....	286
<i>Hanno votato no</i> ..	33).

***(Esame dell'articolo 14 – A. C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A – A.C. 675 sezione 14)*.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	328
<i>Votanti</i> .....	326
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	164
<i>Hanno votato sì</i> .....	300
<i>Hanno votato no</i> .	26).

***(Esame dell'articolo 15 – A. C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A – A.C. 675 sezione 15)*.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	319
<i>Votanti</i> .....	317
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	159
<i>Hanno votato sì</i> .....	290
<i>Hanno votato no</i> ..	27).

***(Esame dell'articolo 16 – A. C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A – A.C. 675 sezione 16)*.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	324
<i>Votanti</i> .....	322
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	162
<i>Hanno votato sì</i> .....	297
<i>Hanno votato no</i> .	25).

***(Esame dell'articolo 17 – A. C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A – A.C. 675 sezione 17)*.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sulle modalità della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Nel preannunciare il mio voto contrario sulle disposizioni normative previste alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, chiedo che questo articolo sia votato per parti separate, nel senso appunto di votare prima le altre parti dell'articolo e poi la parte concernente le lettere che ho sopra menzionato.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, escluse le lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	329
<i>Votanti</i> .....	327
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	164
<i>Hanno votato sì</i> .....	298
<i>Hanno votato no</i> ..	29).

Passiamo ora alla votazione della restante parte dell'articolo 17.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto farla prima, in ogni caso parli pure.

GAETANO PECORELLA. Con questa parte dell'articolo 17 si verrebbe ad introdurre un nuovo istituto: la possibilità di una citazione in giudizio anche direttamente da parte della persona offesa.

Questa citazione si svolgerebbe secondo le seguenti modalità: un ricorso al giudice di pace il quale fissa direttamente l'udienza oppure trasmette la notizia di reato alla polizia giudiziaria; al pubblico ministero verrebbe poi data informazione della citazione effettuata.

Credo che questo istituto mostri delle pecche sotto diversi profili. Anzitutto manca un meccanismo che consenta di selezionare le citazioni da parte del giu-

dice di pace e questo avrebbe un doppio effetto, quello di coinvolgere i cittadini nei processi e soprattutto quello di provocare una inflazione dei procedimenti.

Ma vi è un altro aspetto negativo per cui ritengo che questo istituto non dovrebbe essere introdotto, ed è la mancanza di una norma che preveda le modalità di esercizio dell'azione penale (si tratta di un profilo di ordine costituzionale). Debbo infine richiamare l'attenzione sulla funzione del giudice che diventa in questo modo una sorta di giudice investigatore perché affida alla polizia giudiziaria il compito di svolgere le indagini.

Tale istituto per alcuni versi appare in contrasto con la Costituzione (mi riferisco alla norma relativa all'azione penale e alla titolarità del pubblico ministero), mentre per altri versi reintroduce l'idea di un giudice che possa disporre indagini, quel giudice accusatore che abbiamo cancellato dal nostro ordinamento con la riforma del codice del 1988.

Per tali motivi dichiaro di votare contro questa parte dell'articolo 17 ed invito i colleghi a riflettere prima che sia introdotto un istituto con questi contenuti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'articolo 17 (lettere *c)*, *d)* ed *e)*).

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	310
<i>Votanti</i> .....	308
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	155
<i>Hanno votato sì</i> .....	21
<i>Hanno votato no</i> ....	96
<i>Sono in missione 40 deputati).</i>	

#### ***(Esame dell'articolo 18 - A.C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 18)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	312
<i>Votanti</i> .....	311
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	156
<i>Hanno votato sì</i> ....	285
<i>Hanno votato no</i> ....	26

*Sono in missione 40 deputati).*

***(Esame dell'articolo 21 - A.C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 19)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	313
<i>Votanti</i> .....	312
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	157
<i>Hanno votato sì</i> ....	286
<i>Hanno votato no</i> ....	26

*Sono in missione 40 deputati).*

***(Esame dell'articolo 22 - A.C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 20)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	311
<i>Votanti</i> .....	309
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	155
<i>Hanno votato sì</i> ....	285
<i>Hanno votato no</i> ....	24

*Sono in missione 40 deputati).*

***(Esame dell'articolo 23 - A.C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 21)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Il parere della Commissione è, ovviamente, favorevole sul suo emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 23.1, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	299
<i>Votanti</i> .....	298
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	150
<i>Hanno votato sì</i> ....	277
<i>Hanno votato no</i> ....	21

*Sono in missione 40 deputati*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, nel testo emendato.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	308
<i>Votanti</i> .....	307
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	154
<i>Hanno votato sì</i> ....	283
<i>Hanno votato no</i> ....	24

*Sono in missione 40 deputati*).

#### **(Esame dell'articolo 24 - A.C. 675-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 22*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	315
<i>Votanti</i> .....	314
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	158
<i>Hanno votato sì</i> ....	290
<i>Hanno votato no</i> ..	24

#### **(Esame dell'articolo 25 - A.C. 675-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 23*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	312
<i>Votanti</i> .....	311
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	156
<i>Hanno votato sì</i> ....	287
<i>Hanno votato no</i> ....	24

*Sono in missione 40 deputati*).

#### **(Esame dell'articolo 26 - A.C. 675-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 24*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento della Commissione 26.5. Vi è nuova formulazione dell'emendamento Manzione 26.4, che mi accingo a leggere. L'approvazione di questo emendamento indurrebbe sia l'onorevole Carotti, sia l'onorevole Manzione, a ritirare gli emendamenti Carotti 26.1 e 26.2 e Manzione 26.3.

PRESIDENTE. Posso conoscere la nuova formulazione dell'emendamento Manzione 26.4?

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Leggo testualmente: « Al comma 4 sostituire le parole 'avente sede nello stesso comune' con le seguenti: 'esistente nel circondario ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi' ». Il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 26.5, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	301
<i>Votanti</i> .....	282
<i>Astenuti</i> .....	19
<i>Maggioranza</i> .....	142
<i>Hanno votato sì</i> ....	281
<i>Hanno votato no</i> ...	1

*Sono in missione 40 deputati).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 26.4, *(Nuova formulazione)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Accetto l'invito del relatore a ritirare i miei emendamenti 26.1 e 26.2 che sono assorbiti dalla nuova formulazione dell'emendamento Manzione 26.4 *(Nuova formulazione)*, sul quale dichiaro il voto favorevole. Vorrei soltanto segnalare che, per motivi di omogeneità, rispetto al primo comma dell'articolo 26, probabilmente l'emendamento Manzione 26.3, che fa riferimento al servizio pre-

stato per almeno due anni, dovrebbe essere votato perché non risulta ricompreso dalla nuova formulazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore al riguardo?

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Manzione 26.3.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento Manzione 26.3 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 26.4 *(Nuova formulazione)*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	311
<i>Votanti</i> .....	302
<i>Astenuti</i> .....	9
<i>Maggioranza</i> .....	152
<i>Hanno votato sì</i> ....	295
<i>Hanno votato no</i> ...	7

*Sono in missione 40 deputati).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 26.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	315
<i>Votanti</i> .....	299
<i>Astenuti</i> .....	16
<i>Maggioranza</i> .....	150

Hanno votato sì ..... 297  
Hanno votato no .. 2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ..... 312  
Votanti ..... 294  
Astenuiti ..... 18  
Maggioranza ..... 148  
Hanno votato sì ..... 293  
Hanno votato no .... 1  
Sono in missione 40 deputati).

#### **(Esame dell'articolo 27 - A.C. 675-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 25).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. La Commissione esprime ovviamente parere favorevole sul proprio emendamento 27.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 27.1 della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ..... 314  
Votanti ..... 312  
Astenuiti ..... 2  
Maggioranza ..... 157  
Hanno votato sì ..... 296  
Hanno votato no .... 16

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ..... 310  
Votanti ..... 309  
Astenuiti ..... 1  
Maggioranza ..... 155  
Hanno votato sì ..... 292  
Hanno votato no .... 17  
Sono in missione 40 deputati).

#### **(Esame di un ordine del giorno A.C. 675-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 26).

Qual è il parere del Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 9/675-B/1, sottoscritto dagli onorevoli Gazzilli e Marotta. L'esecutivo si rende conto che esiste un problema, che deve essere oggetto di valutazione, concernente tutta la magistratura onoraria ed è già nostra intenzione, così come espresso in alcune discussioni, anche in Commissione, predisporre un testo unico sullo *status* della magistratura onoraria, che metta ordine rispetto alle disparità di trattamento esistenti.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Gazzilli n. 9/675-B/1?

MARIO GAZZILLI. No, Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

***(Dichiarazioni di voto finale  
— A.C. 675-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ci stiamo occupando è giunto al nostro esame in terza lettura. Esso reca modifiche alla legge istitutiva del giudice di pace, una delega al Governo per l'attribuzione allo stesso giudice di pace di una competenza in materia penale, nonché la modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Marotta.

Collegli, se dovete uscire fatelo.

RAFFAELE MAROTTA. Per la verità, in seno al nostro gruppo si è svolto un vivace dibattito e vi sono voci dissenzienti sul punto centrale del provvedimento, ossia l'attribuzione al giudice di pace di una competenza in materia penale. Personalmente, sono favorevole al conferimento al giudice di pace di quella competenza in materia penale.

Con il provvedimento sul quale ci accingiamo a votare abbiamo qualificato il giudice di pace, stabilendo che sia laureato in giurisprudenza, che abbia superato l'esame per l'esercizio della professione forense, che partecipi ad un tirocinio e che lo superi con un giudizio di idoneità.

PRESIDENTE. Onorevole Massidda, onorevole Filocamo, per cortesia, non date fastidio. Il collega Marotta sta parlando davanti a voi!

RAFFAELE MAROTTA. Non dovrebbero esservi, dunque, dubbi fondati sull'opportunità di conferire al giudice di pace, entro certi limiti, una competenza penale.

La legge istitutiva prevedeva una delega al Governo per l'individuazione di questa competenza, delega che non è stata esercitata. Con la normativa al nostro esame attribuiamo pertanto al Governo una delega affinché individui i reati da attribuire alla competenza del giudice di pace. Come dicevo, Presidente, personalmente sono favorevole, ma nel mio gruppo vi sono al riguardo voci dissenzienti. Io sono dell'avviso che il provvedimento debba essere approvato ed invito i colleghi del mio gruppo a votare in questo senso.

Come dicevo, il giudice di pace eserciterà la funzione ed avrà la posizione prima rivestite dal pretore, figura vicina alla gente, nelle questioni di poco conto, nella materia sia civile sia penale. Ormai, il giudice di pace fa parte integrante del nostro ordinamento giudiziario. L'abbiamo istituito nel 1991, lo abbiamo qualificato richiedendo, con il presente provvedimento, requisiti soggettivi per quanto riguarda sia la preparazione sia l'indipendenza; ritengo non vi sia alcuno motivo per negargli una competenza ristretta in campo penale.

Invito, pertanto, i miei colleghi di gruppo a votare a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, il gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore del provvedimento in esame ed esprime a tale riguardo un forte compiacimento. Si è svolto un lungo dibattito, in gran parte, nato proprio dalla forte iniziativa assunta

con una proposta di legge presentata dal mio gruppo alla Camera per inserire il problema dell'adeguamento delle funzioni del giudice di pace nel quadro delle nuove esigenze di una ristrutturazione sostanzialmente ordinamentale.

Non è un caso che tale provvedimento, sul quale è cresciuto il numero dei consensi — evidentemente di ciò ci compiaciamo —, sia riuscito, nel corso del suo iter, a superare riserve iniziali anche di carattere culturale che appartengono ad una visione non ancora completa di ciò che può dare, di ciò che può contribuire a far sviluppare, l'esercizio della funzione da parte del giudice di pace.

Certo, si trattava di definire meglio il regime di accesso e i requisiti di professionalità, si trattava di fare approfondimenti proprio per superare vecchie culture che possiamo anche definire di ingiusta diffidenza nei confronti di questo ruolo supplementare e sostanzialmente estraneo all'ordinamento giudiziario in quanto tale, si trattava anche di superare una serie di questioni importanti in tema di incompatibilità.

Il lavoro svolto dalla Commissione giustizia e, successivamente, dal Senato, che sostanzialmente si è rifatto all'architettura disegnata dalla detta Commissione, fatte salve alcune modifiche che non hanno alterato l'impianto di base, ci consente oggi di affermare che il provvedimento in esame rispecchia anzitutto una finalità di giustizia effettiva. Anche alla luce dell'importante provvedimento approvato ieri in materia di depenalizzazione, anche nel quadro della grande riforma del giudice unico, è possibile oggi dire ai cittadini che attraverso la giurisdizione, anche in campo penale, del giudice di pace le risposte saranno più numerose e più celeri.

Se oggi, risolti i problemi dei requisiti e delle incompatibilità, si può dire che è da tutti riconosciuta — rivendichiamo con orgoglio l'aver cominciato tale percorso quando le diffidenze erano più aspre — la necessità di funzionamento di una giurisdizione importante come quella riservata (ovviamente non in via esclusiva) al giu-

dice di pace, qualche riserva tuttavia permane sul capitolo dei procedimenti, sulla questione della citazione diretta; secondo noi, tali riserve non vanno nella direzione della volontà di snellimento dell'apparato procedurale, in una direzione che lo sblocchi da un valore puramente formale. Sotto questo profilo, è importante l'introduzione della citazione diretta della parte offesa nei procedimenti penali, ovviamente davanti al giudice di pace. Ebbene, dobbiamo dire che anche tale riserva residuale, che oggi è stata sollevata in forma di emendamento, ancorché respinto, importante da verificare nel suo fondamento tecnico, può tranquillamente essere superata. Abbiamo compiuto un grande lavoro anche in collaborazione con la Commissione bilancio, affinché, comunque, attraverso l'attuale strutturazione dell'articolo 12, fermo restando l'impegno del Governo a ridefinire questa materia che oscilla tra definizione di funzioni e una sostanziale impossibilità di acquisire all'ordinamento strutturale della magistratura i parametri di retribuzione, si prospettasse, pur entro certi limiti, un'ipotesi concreta di un adeguamento finanziario serio e dignitoso che riguarda anche la possibilità di lavorare, la retribuzione delle sentenze e la indennità di retribuzione giornaliera. Sono questi i parametri assolutamente nuovi che vanno considerati anche in rapporto all'impegno assunto dal Governo di rivedere interamente questa materia.

Queste sono le ragioni per le quali il gruppo dei democratici di sinistra vota con convinta partecipazione questo provvedimento che si iscrive, in questi giorni di svolta, nella riforma del settore della giustizia.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI COPERCINI.** Signor Presidente, questa è la seconda perla del « pacchetto Flick » che l'italico comunista ministro Diliberto ha approvato nel corso della sua prolusione e che ha portato

avanti nell'ambito della riforma più ampia del giudice unico.

Probabilmente, questo provvedimento che ci accingiamo a licenziare assurgerà alle prime pagine di cronaca dei *media*, così come è successo ieri con l'altro provvedimento sulla depenalizzazione.

A tutto questo trionfalismo noi della lega nord per l'indipendenza della Padania non partecipiamo né vi abbiamo partecipato all'inizio.

Fin dall'inizio noi non abbiamo approvato questa riforma perché, a nostro avviso, è mal congegnata e raffazzonata e lo dimostreremo ripercorrendo quello che abbiamo fatto nei quattro anni e mezzo di iter di questo provvedimento. Siamo qui a licenziare il provvedimento, ma lo facciamo in una maniera che non ci piace.

Signor Presidente, la sua strigliata del 2 giugno evidentemente ha allertato i recettori della maggioranza e del Governo. Quella strigliata, peraltro, non ci riguardava poiché eravamo fuori dal coro e l'abbiamo anche mal digerita. Per il resto, valgono tutte le considerazioni generali che abbiamo fatto ieri a proposito del provvedimento sulla depenalizzazione dei reati minori.

Al capo I il provvedimento al nostro esame prevede alcune modifiche riguardanti l'istituzione del giudice di pace. Quindi, già al capo I, già dai primi articoli, questo provvedimento scrive che è fallita la riforma del giudice di pace, di una figura che noi non abbiamo mai appoggiato fin dall'inizio.

Per quanto riguarda l'articolo 12 è stato approvato un emendamento (sul quale non sono intervenuto in fase di discussione) e improvvidamente, come al solito, per una specie di ragion di Stato, la maggioranza ha rinunciato ad una disposizione che la Commissione con tutti i suoi commissari ritenevano equa (perciò essa era stata approvata in prima lettura) per allinearsi al « contrordine compagni », come direbbe il mio concittadino Giovannino Guareschi se fosse ancora in vita. Ci siamo allineati a quanto fatto dal Senato.

Eppure, questa legge tornerà al Senato anche perché tecnicamente deve ritornarvi per qualche piccola modifica.

Se la maggioranza ed il Governo avessero avuto il coraggio di tenere fede a quello che si era detto, nonostante i litigi con il bilancio, probabilmente la norma che avevamo scelto era quella più equa. Ed invece: « contrordine compagni e avanti di questo passo! ». Per inciso, l'avversione da parte della lega nord per l'indipendenza della Padania alla figura del giudice di pace è congenita. Noi abbiamo sempre detto ad alta voce, in Commissione e in quest'aula nel corso della prima lettura e sempre quando abbiamo potuto manifestare la nostra opinione, che siamo convinti che manchino oltre 2 mila giudici togati, perché per esercitare una giustizia vera occorrono giudici preparati, professionisti che abbiano avuto una preparazione specifica nel settore. Per portare a regime gli organici funzionali della giustizia, occorre quel numero di magistrati togati.

Con questa surroga, introdotta al capo I, riusciamo a non introdurre nuovi elementi in questa casta chiusa dei magistrati. Va bene, continuiamo così, ma non risolveremo nulla, anche perché nel provvedimento sono contenute diverse curiosità che voglio mettere in luce proprio per smontare l'impianto di questa legge che non ci piace.

All'articolo 3, che parla dei requisiti per la nomina dei giudici di pace, sono previste norme che reputo curiose, ma non dignitose per una legge di uno Stato. I giudici di pace, per essere eletti, devono avere idoneità fisica e psichica: c'era bisogno di dirlo? Certo, i giudici di pace non andrebbero reclutati nei manicomi! E comunque non penso che se un giudice di pace è zoppo o ha altre limitazioni fisiche non possa esercitare l'intelletto.

Un'altra cosa comica è al comma 2, sempre dell'articolo 3: il requisito di cui alla lettera *h*), cioè l'aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, non è richiesto per coloro che abbiano esercitato funzioni notarili. Cosa c'entra il notaio con l'amministra-

zione della giustizia? Abbiamo inserito i notai un po' dovunque, come il prezzemolo, come il sale: nelle sezioni stralcio, per completare gli organici, e così via. I notai sono dei « mostri » che vanno bene per tutte le ore e tutti i minuti. Tra l'altro, la figura del notaio non esiste nelle giurisdizioni dei paesi europei, del cui consesso facciamo parte ed al quale dovremmo uniformare tutte le nostre leggi.

Poi, possono fare il giudice di pace coloro che hanno insegnato materie giuridiche nelle università e fin qui pazienza. Il peggio è che lo possono fare coloro che abbiano svolto funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e della ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Quindi, saranno i cancellieri a esercitare la giustizia nel nostro paese: non mi sembra proprio una figura eccelsa, anche se competente per aver magari maneggiato più carte che non i notai.

Il Senato è intervenuto positivamente, a nostro avviso, sull'articolo 5, perché ha soppresso l'avverbio « abitualmente ». Nel testo era previsto che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano « abitualmente »: si trattava di una norma molto dubbia e molto nebulosa, che è stata soppressa e di questo ce ne compiacciamo.

Passando al capo II, concernente le competenze penali del giudice di pace, abbiamo il solito mostro, come lo definivo ieri, di una delega della delega: il Governo è autorizzato, entro otto mesi, ad emanare un decreto legislativo concernente la competenza penale del giudice di pace. Si tratta di un nuovo slittamento della materia che si proponeva di affrontare all'inizio del nuovo anno: più avanti, infatti, si fa riferimento alla data del 31 marzo 2000. Di slittamento in slittamento, ci spezzeremo anche una gamba...! Mi auguro dunque che sia l'ultimo slittamento, perché ormai i tribunali, quanto alla loro organizzazione ed alle modifiche funzionali per poter esercitare la giustizia, si trovano in un marasma incredibile: se poi facciamo slittare le norme, slitterà anche l'esercizio della giustizia! Fissare termini

significa anche stimolare coloro che devono operare a rispettarli: se però continuiamo a farli slittare, se la prenderanno ancora più comoda ed il cittadino resterà come al solito...

**PRESIDENTE.** Onorevole Copercini, deve concludere: il suo tempo è esaurito.

**PIERLUIGI COPERCINI.** Signor Presidente, rinuncio ad altre amene considerazioni, che avrei potuto svolgere con riferimento ad altri articoli. Osservo solo, quanto all'articolo 15, che il Senato è intervenuto positivamente con riferimento ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Al comma 3 dello stesso articolo vi è poi una nebulosissima delega della delega: leggetevelo!

A tale impostazione siamo contrari, come abbiamo già ampiamente dimostrato nel corso delle votazioni precedenti ed anche con le argomentazioni espresse: mi auguro, quindi, che in qualche provvedimento successivo si mettano a posto tutte le incongruenze che, per la fretta, si sono introdotte nel nostro ordinamento con questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della lega per l'indipendenza della Padania*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia, al quale ricordo che ha cinque minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione della delega al Governo per la modifica dell'attuale normativa sul giudice di pace costituisce un ulteriore tassello, dopo l'approvazione della depenalizzazione dei reati minori, di quel processo riformatore senza il quale l'istituzione del giudice unico di primo grado rischia di non avere gli effetti positivi da tutti auspicati. Il processo riformatore è volto ad affermare il principio del cosiddetto diritto penale minimo: da un lato, la sanzione penale va

riservata alle sole condotte di maggiore gravità; dall'altro lato, nell'ambito del penale, si prevedono sanzioni detentive solo nei casi in cui queste si appalesino assolutamente necessarie, data l'inidoneità di ogni altra modalità sanzionatoria a fronte della gravità del fatto.

Il diritto penale, dunque, come *extrema ratio* e, nell'ambito del diritto penale, la pena detentiva come sanzione solo per i reati più gravi. Ai giudici togati, dopo l'approvazione di questo provvedimento, spetterà dunque di occuparsi dei reati più gravi, mentre altri fatti di non particolare allarme sociale e che si è ritenuto di non depenalizzare verranno attribuiti alla giurisdizione dei magistrati onorari, rigorosamente selezionati e con maggiore professionalità, dal momento che si prevede, al contrario di quanto è accaduto fino ad oggi, un periodo di tirocinio. Proseguendo nel percorso tracciato dalla norma approvata ieri nell'ambito del provvedimento di depenalizzazione dei reati minori, i giudici di pace potranno erogare solo sanzioni diverse dal carcere, e non, come è accaduto finora, sostitutive della pena detentiva.

Al pari della depenalizzazione dei reati minori, la legge per una maggiore competenza del giudice di pace ed in particolare per la competenza penale dello stesso rappresenta dunque una previsione normativa di grande rilievo, sulla quale dichiaro un voto favorevole confidando altresì nel voto favorevole dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrotti. Ne ha facoltà.

**PIETRO CAROTTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si iscrive nel percorso del diritto penale minimo anche sotto il profilo processuale, perché ci troviamo di fronte ad una semplificazione che, conferendo al giudice di pace competenza anche in materia penale, non dà allo stesso la qualifica di diritto di figlio di un Dio minore ma rappresenta semplicemente una modulazione di risposta rispetto al

minore profilo offensivo connesso ad alcune figure delegate, per il relativo giudizio, anch'esso semplificato, al giudice di pace.

Credo si debba esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione. Ringrazio il presidente e ringrazio il relatore, che è riuscito a coordinare una serie di esigenze che hanno trovato poi la loro espressione negli emendamenti e nel testo che ora viene rinviato al Senato.

I criteri selettivi sono stati sicuramente migliorati. Siamo in presenza della garanzia che ci sarà professionalità nell'esercizio della funzione di giudice di pace. Il miglioramento dei criteri di incompatibilità fa sì che non vi possano essere sospetti di contiguità rispetto a ruoli ed a funzioni, così come l'articolo 26, che riguardava una problematica molto diffusa dei messi di conciliazione, attraverso l'accoglimento dell'ultimo emendamento riformulato a firma mia e dell'onorevole Manzione garantisce che ci sia una continuità di servizio anche in questo settore che è decisivo per il funzionamento dell'intero sistema.

Quindi, esprimo il mio personale apprezzamento e dichiaro il voto favorevole del gruppo popolare sul provvedimento in esame che completa il quadro organico di riforma complessiva della giustizia.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

**NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE.** Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio gruppo parlamentare sul provvedimento che, con riferimento alla istituzione del giudice di pace, attribuisce al Governo una delega in materia di competenza penale di tale giudice.

Non vi è dubbio che, quando è iniziata la discussione del provvedimento, avvenuta ormai anni addietro, si profilavano dei problemi, forse determinati dal fatto che delegare a persone diverse dai giudici togati l'amministrazione della giustizia in sede penale lasciava alcune persone, tra cui anche il sottoscritto, un po' dubbiose

proprio perché non vi erano criteri di selezione né vi era un rigore nella selezione del giudice di pace, quindi non c'era sicurezza rispetto alla loro preparazione. Non era neanche ben definito il campo delle incompatibilità dei giudici di pace.

Il lavoro della Commissione giustizia, sia in occasione del primo esame da parte della Camera del provvedimento sia quando lo stesso è tornato modificato dal Senato, è stato certosino. Infatti, abbiamo cercato di rivedere tutte quelle problematiche che facevano sì che alcuni parlamentari non esprimessero un voto favorevole sulla attribuzione della competenza penale al giudice di pace. Abbiamo evidenziato un regime particolare di incompatibilità. Non abbiamo potuto dare l'indennità giudiziaria perché mancava la copertura finanziaria, mentre abbiamo previsto delle indennità senza individuare un quantitativo massimo di sentenze o di provvedimenti del giudice di pace. Insomma, abbiamo cercato di delineare una figura che, unitamente alla depenalizzazione, consenta al giudice unico di decollare.

È una scommessa che secondo me si rivelerà vincente. Abbiamo depenalizzato i reati minori e abbiamo previsto che per altri reati non depenalizzati, essendovi ancora un allarme sociale sia pure minimo, vi sia la competenza di un giudice onorario. Quindi, le aule giudiziarie dovrebbero essere utilizzate soltanto per procedimenti di particolare gravità o quando la prova non appare facilmente acquisibile. È una scommessa che abbiamo ritenuto opportuno fare.

Siamo quasi nel 2000 ed è opportuno che la giustizia venga riformata. Stiamo cominciando dalle fondamenta. Abbiamo iniziato con la depenalizzazione di reati ormai obsoleti. Abbiamo dato competenza penale al giudice di pace ridando maggiore certezza alla preparazione del giudice di pace stesso attraverso rigorosi criteri di selezione e un tirocinio che per la prima volta è stato previsto. Per queste ragioni esprimiamo un convinto voto favorevole sul provvedimento.

Vorrei rivolgere un ringraziamento al relatore, onorevole Bonito, che in questi anni ha svolto un lavoro notevole. Era difficile trovare un punto di accordo su un argomento che, lo ripeto, quando fu affrontato per la prima volta, due anni fa, incontrava una diffusa contrarietà. Diciamoci la verità, non appariva in alcun modo facile giungere a questa conclusione. Invece, sono stati votati con una maggioranza schiacciante venticinque articoli e ci apprestiamo ora — se i colleghi non andranno via — a procedere al voto finale.

Il lavoro si è svolto in gran parte in Commissione: come spesso accade in Commissione giustizia, si è giunti in Assemblea con un accordo su quasi tutti gli argomenti e di ciò va dato atto sia alla presidente, sia ai relatori di volta in volta nominati. Anche su materie particolarmente complesse, quali la competenza penale del giudice di pace, vi è stato un serrato dibattito che ha portato a queste conclusioni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, i verdi voteranno a favore del provvedimento in discussione che si inserisce in quel quadro riformatore che già ieri, con l'approvazione della depenalizzazione dei reati minori, ha avuto un forte impulso da parte di questa Assemblea.

La competenza penale del giudice di pace si inserisce nel disegno che tende a ridurre il ruolo del diritto penale e la sua sacralità e, quindi, a desacralizzarlo non solo agli occhi degli operatori della giustizia e del cittadino soggetto del diritto, ma anche a quelli dell'opinione pubblica.

Credo si tratti di un provvedimento che si inserisce positivamente nella possibilità di rendere operativa la riforma stessa del giudice unico e ritengo che, nel momento della sua concreta applicazione, quando la delega verrà completata e compiuta, esso dovrà trovare un forte riscontro nella capacità di costruire un sistema di garan-

zie nuove anche oltre l'attuale codice di procedura penale, rispetto ai procedimenti che si svolgeranno davanti al giudice penale di pace.

In questo senso e per queste ragioni i deputati verdi voteranno a favore del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

**ROCCO MAGGI.** Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del gruppo dei democratici-l'Ulivo ad un provvedimento che, dopo un iter parlamentare molto complesso, ma che evidenzia un attento esame di un aspetto normativo significativo — come è già stato sottolineato dai colleghi —, conduce all'approvazione di un testo che evidentemente costituisce, insieme alla depenalizzazione dei reati minori approvata ieri, uno dei due supporti di sostegno alla riforma del giudice unico. Essi potranno consentire uno snellimento della nostra giurisdizione ed una risposta più immediata della giustizia ai cittadini.

Abbiamo esteso la competenza penale ad un magistrato che costituisce il primo livello di giurisdizione. Ciò va sottolineato: si tratta, infatti, di una magistratura ordinaria che, tuttavia, interpreta il primo stadio di giurisdizione. Inoltre, attraverso il meccanismo che ha qualificato l'immissione ed il reclutamento dei giudici di pace, avremo dei magistrati che saranno in grado di corrispondere alle esigenze di giustizia dei cittadini. Peraltro, è stato posto in essere un meccanismo di incompatibilità assai significativo, che eleva il livello etico e deontologico del provvedimento e che, quindi, elimina tutte le situazioni che in passato erano state oggetto di forti discussioni.

Conclusivamente, nei confronti dei reati che evidentemente non possono essere depenalizzati *tout court*, ma nei cui confronti i cittadini richiedono una risposta di giustizia, si realizza tale esigenza attraverso un meccanismo di semplificazione che consente l'irrogazione di sanzioni alternative a quelle detentive.

Per tali motivi, esprimo il voto favorevole del gruppo dei democratici-l'Ulivo e ritengo che tale provvedimento, proprio per quanto è stato detto prima, completi l'iter forte delle riforme sulla giustizia e sia uno dei presupposti essenziali per poter procedere sulla via più completa delle riforme sul tema.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà per due minuti.

**GAETANO PECORELLA.** Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto contrario sul progetto di legge che ci accingiamo a votare. Esso, per molte ragioni, non merita di essere approvato. Ne indico soltanto tre.

Innanzitutto, nonostante il titolo, non si tratta di una legge sul giudice di pace. In tutti i paesi a giurisprudenza evoluta, il giudice di pace ha unicamente la funzione di tentare la conciliazione delle parti. Con il provvedimento al nostro esame, gli si attribuiscono due funzioni: tentare la conciliazione e, nello stesso tempo, giudicare le parti che dinanzi al giudice hanno esposto le proprie ragioni, il che rende impossibile una vera conciliazione.

Si tratta, in realtà, di una specie di mini pretore che, peraltro, porrà il problema di ricreare le strutture che abbiamo abbattuto eliminando il pretore: in realtà, non avremo il giudice unico, ma un mini pretore — il giudice di pace — ed in più i giudici del tribunale.

In secondo luogo, il progetto di legge non può essere condiviso sul piano delle sanzioni. Da un lato, introduce sanzioni insufficienti per fatti gravi. Ne cito solo uno: l'uccisione di animali è un fenomeno che in alcuni territori determina faide che durano anni. Ebbene, pensare che per tale reato sia prevista una sanzione pecuniaria o, al massimo, il lavoro coatto, mi sembra francamente uno strumento inidoneo. Dall'altro lato, alcune sanzioni previste — domicilio coatto — incidono sulla libertà personale e sono affidate ad un giudice che è certamente privo delle doti tecniche

per valutare questioni di diritto complesse. Si tratta, quindi, di un giudice inidoneo, che però può comminare sanzioni gravi sul piano delle libertà personali.

In terzo luogo, ravvisiamo l'eccessiva genericità della delega. In essa si prevede lo svolgimento del giudizio in forma semplificata: vorremmo capire che cosa si intende con tale espressione, se non, ad esempio, la semplice ammissione dei fatti. Per altro verso, si prevede una competenza del giudice di pace per reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative. In sostanza, non credo sia possibile individuare, *a priori*, alcun tipo di reato che non comporti difficoltà interpretative.

Le ragioni esposte mi inducono, non da oggi — l'Avvocatura dello Stato ha infatti preso da tempo posizione sulla questione —, a dire che questo tipo di giudice di pace — non il giudice di pace come figura astratta — costituisce una pessima scelta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo misto-socialisti democratici italiani sul progetto di legge in esame, vorrei svolgere alcune considerazioni.

La magistratura onoraria ha compiuto un lungo cammino nel nostro sistema giudiziario, tant'è che attualmente essa è di gran lunga numericamente superiore alla magistratura professionale.

Con il provvedimento che ci accingiamo a votare si instaura un'ulteriore evoluzione nel nostro sistema ordinamentale e giudiziario e si stabilisce — forse in modo positivo, ovvero, con un forte cambiamento di cultura — una magistratura non sacramentalmente togata; questa è, infatti, una magistratura un po' meno sacramentalmente togata.

I giudici di pace, nella tradizione dei paesi nei quali essi sono istituiti, vengono eletti dalla comunità. Essi non hanno, pertanto, i requisiti che noi attribuiamo al

giudice di pace e che sono praticamente identici a quelli della magistratura togata. Nel nostro sistema, il giudice di pace anziché fare il concorso in magistratura, lo farà per conseguire l'abilitazione professionale; in ogni caso, si tratta di concorsi assolutamente simili.

Con il provvedimento che ci accingiamo a votare discipliniamo, pertanto, un qualcosa che già esisteva: una magistratura parallela a quella togata, molto più numerosa e molto più dentro la società, alla quale conferiamo requisiti professionali identici a quelli della magistratura ordinaria.

Si tratta, quindi, di una figura che stenterei a definire giudice di pace; essa rappresenta l'introduzione nel nostro sistema di una magistratura pseudo-togata. Essa sarà, quindi, destinata a compiere un ulteriore cammino; non si fermerà alle competenze che le sono state conferite, ma è destinata ad assumerne nuove e maggiori, il che può rappresentare un fatto decisamente positivo.

Vi è tuttavia un elemento che mi lascia perplessa: chi verrà nominato giudice di pace? Probabilmente tutti i giovani disoccupati laureati in giurisprudenza: infatti, le incompatibilità che abbiamo stabilito per i giudici di pace non valgono neppure per i giudici togati.

Pensiamo a coloro che hanno parenti o affini che svolgono attività professionali per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge convivente, figli o fratelli che svolgono abitualmente tale attività. Sappiamo che numerosi magistrati hanno figli dipendenti delle banche con sede sul luogo, quindi mi sembra vi sia un accanimento eccessivo, che finisce per rendere l'altra magistratura uguale a quella togata. Insomma, andiamo a creare la magistratura minore con uguali requisiti, ma senza gli stessi diritti. Vedete, credo che le nostre scelte dovrebbero essere sempre fatte con chiarezza: poiché queste persone sono gravate dai medesimi obblighi — e addirittura da alcuni ulteriori — che pesano sulla magistratura togata, dovrebbero per analogia avere gli stessi diritti: il fatto di essere pagati a cottimo

80 mila lire ad udienza e 120 mila lire a sentenza mi sembra obiettivamente molto deprimente, soprattutto se si tiene presente che viene richiesta una professionalità estremamente elevata. Ciò nonostante, considerato che senz'altro dovremo tornare a lungo a discutere di questa materia, perché questa sarà la magistratura che farà più strada, malgrado le mie perplessità e quelle di tutti sul futuro e soprattutto sul numero dei giudici di pace di cui potremo disporre, credo che allo stato debba essere espresso voto positivo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

**ANTONIO LEONE.** Signor Presidente, intervengo per annunciare, a titolo personale, la mia posizione contraria su questo provvedimento. Dico questo perché, a parte la nota avversione da parte dell'avvocatura nei confronti di una magistratura come questa, per il modo in cui fino ad oggi ha operato ed in cui si intende farla operare d'ora in avanti, ritengo che il presente provvedimento possa fare la stessa fine di quello che è stato adottato a proposito delle sezioni stralcio e dei giudici aggregati. Di fronte alla necessità di reperire magistrati e non avendo la volontà di farlo nelle forme ordinarie, per « salvare » finalmente la giustizia evidentemente si continua a voler fare le nozze con i fichi secchi, ma gli effetti che si otterranno saranno gli stessi prodotti dai provvedimenti cui ho fatto riferimento.

Tra l'altro, il titolo di questo progetto di legge rappresenta un inganno, in quanto parla di un giudice di pace che in effetti tale non è: non si può infatti parlare di giudice di pace quando invece si istituisce una nuova figura che, come ha rilevato giustamente il collega Pecorella, è quasi un « minipretore », addirittura con funzioni di indagine, il che finisce per ripristinare una figura che è stata abrogata. Si reperiranno una serie di magistrati (qualificati, non qualificati, che avranno frequentato una serie di corsi di formazione professionale, con il « tutorag-

gio » da parte di un magistrato: lasciamo perdere tutto questo) che sarebbero disponibili a fare i giudici di pace, pagandoli, come è previsto, meno di un manovale, il che farà sì che non saranno sufficientemente motivati per portare avanti una logica di miniriforma. Addirittura parliamo di un miniprocesso penale per arrivare poi all'allucinante previsione dell'articolo 17 con cui si dà la possibilità a chi presenta denuncia o querela nei confronti di un cittadino qualsiasi di arrivare ad una notifica diretta, saltando tutte le norme costituzionali previste per l'esercizio dell'azione penale.

Bisogna insomma riflettere sull'adozione di questo provvedimento e sulla necessità di procedere ad una vera riforma della giustizia, non realizzata per gradi e con gli errori che si stanno commettendo adottando provvedimenti e sistemi che nulla hanno a che vedere con una riforma completa del sistema.

Per tutte queste ragioni, ribadisco il mio dissenso dal mio gruppo ed annuncio che mi asterrò nella votazione su questo provvedimento, come spero faranno anche altri colleghi (*Applausi di deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**FRANCESCO BONITO, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO, Relatore.** Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente perché sono state dette cose molto importanti in sede di dichiarazione di voto.

Contrariamente a quanto è stato detto da alcuni, ritengo che il provvedimento che stiamo per approvare sia tra i più importanti tra quelli esaminati nel corso della legislatura in materia di giustizia. Mi sembra comunque doveroso replicare ad alcune affermazioni che ho ascoltato.

Innanzitutto, voglio sottolineare che l'avvocatura non è assolutamente contraria a questo provvedimento: forse lo sarà l'avvocatura rappresentata dal collega Pecorella o quella rappresentata dal collega Leone, ma l'avvocatura nel suo complesso non è certamente contraria ad esso. Infatti, esso può ritenersi assolutamente rivoluzionario e comprendo, quindi, che possa provocare perplessità e preoccupazioni. In genere, i grandi processi riformatori non vengono sempre immediatamente percepiti: così è anche per questo provvedimento che istituisce, nel nostro paese, una nuova figura di giudice onorario, che prima non avevamo e che abbiamo cercato di rendere più professionale. Tutta la prima parte del provvedimento è stata concordata con l'opposizione e, in modo particolare, con il gruppo di forza Italia, nella persona autorevolissima dell'onorevole Marotta che ha dato contributi fondamentali ed essenziali per la stesura del testo.

Mi stupisce dover constatare che, mentre tutti gli articoli sono stati approvati pressoché all'unanimità, sul voto finale alcuni gruppi si astengono.

Non è affatto vero che con questo provvedimento i giudici di pace verranno pagati meno di un manovale perché essi, grazie a questo provvedimento, onorevole Leone, saranno retribuiti alla stessa stregua di un giudice di tribunale di prima fascia, retribuzione certamente interessante.

Molto più pertinenti sono state le considerazioni svolte dall'onorevole Parenti sul pagamento a cottimo. Mi rendo conto della questione, ma si sta realizzando una riforma che perverrà gradualmente a realizzare obiettivi certi. Il Governo ha già preannunciato che sta elaborando un provvedimento di riordino della magistratura onoraria che prevederà il superamento del pagamento a cottimo; inoltre, la magistratura onoraria, professionalizzata grazie al nostro intervento legislativo, avrà un trattamento diverso, molto più vicino a quello della magistratura togata.

Sulle incompatibilità concernenti il giudice di pace abbiamo raggiunto, onorevole Parenti, un importante momento di sintesi. Personalmente sono vicino alle posizioni espresse dall'onorevole Parenti su tale argomento; tuttavia, siamo in un Parlamento democratico e abbiamo dovuto sintetizzare diverse culture, diverse sensibilità e diverse posizioni politiche.

Ritengo, peraltro, che questo provvedimento sia molto importante perché introduce il tema delle sanzioni alternative — le nuove frontiere, cioè, del sistema sanzionatorio moderno —, il principio di offensività, altro grado evoluto della cultura giuridica del nostro tempo, ed un nuovo processo, molto semplificato, per un giudice che è onorario.

È, pertanto, un provvedimento fondamentale e strutturale che rappresenta un altro grande passo in avanti sulla strada della riforma della giustizia (*Applausi*).

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, vorrei ringraziare la Commissione e il relatore in particolare perché hanno svolto un lavoro molto complesso.

Vorrei aggiungere che con questo provvedimento sono state superate riserve di carattere ideologico e tecnico. Ribadisco l'impegno del Governo, assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno, di procedere immediatamente alla presentazione di un disegno di legge volto a superare la disparità di trattamento della magistratura onoraria: tale questione ha creato grossi problemi nel corso dei lavori relativi al provvedimento in esame, ma, lo ripeto, il Governo è molto sensibile su questo punto e si comporterà di conseguenza.

**(Coordinamento — A.C. 675-B)**

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.